

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 16.11.1998, esecutiva in data 2.1.1999, pubblicata, ai sensi dello Statuto, all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 2.2.1999 al 17.2.1999.

Modifiche: deliberazioni C.C. n. 22 del 22.2.2000, n. 19 del 06.03.2001, n. 62 del 18.5.2001, n. 13 del 28.03.2007, n. 15 del 27.03.2008, n. 17 del 16.3.2009 e n. 30 del 12.4.2010.

Indice

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo
- Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta

Titolo II Determinazione della base imponibile e aliquote

- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Determinazione dell'imposta

Titolo III Detrazioni, riduzioni, esenzioni

- Art. 7 - Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 8 - Detrazioni e riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Art. 9 - Esenzioni ed esclusioni**

Titolo IV Dichiarazioni e versamenti

- Art. 10 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 11 - Versamenti

Titolo V Controllo, Liquidazione, accertamento e riscossione

- Art. 12 - Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione
- Art. 13 - Attività di controllo in caso di gestione diretta
- Art. 14 - Liquidazione **(abrogato)**
- Art. 15 - Accertamento
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 16 - bis Compensazione
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Interessi
- Art. 19 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici) nel Comune di San Casciano in Val di Pesa.

ART. 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:

a) **FABBRICATO**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

b) **AREA FABBRICABILE**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. E' tale l'area occupata dai fabbricati interessati dagli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della L. 05.08.1978, n. 475, a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

c) **TERRENO AGRICOLO**: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni utilizzabili a scopo edificatorio ai sensi del comma 1, lettera b) qualora:

- siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti negli appositi elenchi I.N.P.S. e nella Sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 14.12.1999, n. 558;
- persista sui medesimi l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.
- il valore complessivo dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale non ecceda Euro 25.822,84.

ART. 4

Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

ART. 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92. Non si considerano produttivi di reddito e, pertanto, sono privi di valore catastale, i FABBRICATI RURALI di cui all'art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito in legge, con modificazioni, con L. 26.02.1994, n. 133, e succ. mm.ii.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92.

4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizi i cui componenti saranno nominati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento.

5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quelli eventualmente determinati ai sensi del comma 4.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05/08/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92, eventualmente in conformità ai valori determinati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 504/92.

ART. 6

Determinazione dell'imposta

1. Le aliquote sono determinate dal Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di cui al comma 1.

3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

TITOLO III DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART. 7

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). L'eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai

sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;
- b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

4. La perizia o la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere allegate alla dichiarazione I.C.I., da presentare entro i termini stabiliti dall'art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 504/92.

5. In occasione degli interventi edilizi effettuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978, n. 457, la riduzione di cui al comma 1 non si applica, in ogni caso, a decorrere dalla data di inizio dei relativi lavori. Da tale data, il presupposto dell'imposta è costituito dall'area utilizzata a scopo edificatorio.

ART. 8

Detrazioni e riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29=, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento il Consiglio Comunale può adottare, altresì, le maggiori detrazioni o le riduzioni d'imposta contemplate nell'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 504/92 in riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi del seguente comma.

5. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente e dei suoi familiari.

Ai sensi del presente comma si considerano, altresì, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, le seguenti unità immobiliari:

a) (abrogata)

b) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.

7. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a n. 1 unità immobiliare per categoria. Il vincolo pertinenziale non sussiste quando il fabbricato accessorio è adibito contemporaneamente al servizio di diversi beni, appartenenti anche pro-quota, a

diversi soggetti.

ART. 9

Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92.
2. E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'Art. 8.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore del soggetto passivo che non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio del Comune.

TITOLO IV DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

ART. 10

Dichiarazioni

1. I soggetti di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di presentare, su apposito modulo, la dichiarazione inerente agli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'Art. 9, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463, inerenti:

1. alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili,
2. alla trascrizione,
3. all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari,
4. alla voltura catastale.

Restano fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell'imposta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1. deve essere fatta pervenire al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute nelle forme sopra indicate, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione di cui al comma 1, deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

5. Resta fermo, per l'anno d'imposta 2006, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

ART. 11

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. I

predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

3. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.

4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta con una delle seguenti modalità:

- mediante versamento diretto al Concessionario del Servizio di Tesoreria del Comune;
- mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di San Casciano V.P. – I.C.I. – servizio tesoreria;
- con le modalità del Capo III del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.

6. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera Euro 3,00 (tre/00), nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a Euro 3,00 (tre/00). Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

TITOLO V CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART 12

Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:

- a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
- b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) di cui al comma 1, il Consiglio comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.

3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART 13

Attività di controllo in caso di gestione diretta

1. In caso di gestione diretta dell'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta:

a) è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.

b) la Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa,

disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.

c) ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'Ufficio tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti con atto della Giunta comunale compensi incentivanti al personale addetto, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, commisurati in percentuale ai maggiori proventi conseguenti alle attività di cui al presente articolo.

ART. 14 Liquidazione

(Abrogato)

ART. 15 Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. L'avviso di cui al comma 1. contiene l'indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3. devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 17, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni".

ART. 16 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.

2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 10 anni, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :

- a) che il vincolo perduri per almeno tre anni;
- b) che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- c) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la normativa nazionale o regionale che abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- d) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione delle istanze di cui ai commi 1. e 3. Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori od uguali ad Euro 3,00 (tre/00).

ART. 16 – bis

Compensazione

1. Il contribuente, entro i termini di versamento di cui all'art. 11, può detrarre dall'importo dovuto, senza applicazione di interessi, eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta comunale sugli immobili o ad altri tributi locali non riscossi mediante ruolo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni) inerenti al medesimo anno finanziario o ad annualità precedenti.

2. La facoltà di cui al comma 1. non può essere esercitata nel caso in cui sia già intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. è tenuto a presentare al Comune, entro la data di scadenza del pagamento, apposita dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) annualità d'imposta;
- c) importo del tributo da versare, al lordo della compensazione;
- d) eccedenza/e di versamento che si intende portare in compensazione, distinta/e per anno d'imposta e per tributo;
- e) dichiarazione di non avere chiesto il rimborso della/e quota/e versata/e in eccedenza e portata/e in compensazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3. si applica la sanzione di cui al successivo art. 17, comma 3, fatti salvi gli esiti dell'attività di accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui le somme a credito risultino maggiori dell'importo dell'obbligazione tributaria in scadenza, il contribuente ha facoltà di compensare il credito residuo all'atto di successivi pagamenti. In tal caso, ai fini del comma 2., rileva la data di prima applicazione della compensazione".

6. Resta ferma la facoltà di compensazione prevista dalla legge in caso di versamento dell'imposta comunale sugli immobili con le modalità del Capo III del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, a seguito dell'utilizzazione del Mod. F24.

TITOLO VI NORME SANZIONATORIE

ART. 17 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,65 (cinquantuno/65).

2. Se la dichiarazione é infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 (cinquantuno/65) ad Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471/97.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. Ai casi contemplati nei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le riduzioni previste nell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/97, nonché la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 473/97.

ART. 18
Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta non corrisposte entro i termini di cui all'art. 11, si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi di cui al comma 1. si applicano, nella stessa misura e con le medesime modalità, sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, con le seguenti decorrenze:

- dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui il diritto al rimborso risulti dai dati direttamente desumibili dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, ovvero da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463;
- dalla data di presentazione della domanda, negli altri casi.

3. Gli interessi di cui al comma 1. non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile”.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/1999. Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni del dlgs. n. 504/92.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di immediata eseguibilità ed esecutività degli atti deliberativi, le modificazioni al presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.